



# CITTA' DI VITERBO

---

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL SINDACO N. 5 del 10-03-2022

**OGGETTO:** MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ANNULLAMENTO DELLA FIERA DELLA SS. ANNUNZIATA EDIZIONE DEL 25/03/2022

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Considerato** che, a seguito delle dimissioni contestuali di oltre metà dei Consiglieri comunali, con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2022 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Viterbo e, fino all'insediamento degli organi ordinari, è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio.

**Premesso che:**

- la Fiera della SS. Annunziata, in programma il 25 marzo 2022, consta di circa 336 operatori del commercio ambulante ed occupa una superficie estesa che ricomprende gran parte delle vie del Centro Storico cittadino come da consuetudine e tradizione storica per la Città di Viterbo;
- la Fiera ha una valenza sovracomunale per il richiamo di visitatori da altri comuni con la conseguente affluenza di un numero ragguardevole di utenti, che è stimabile in migliaia di persone;
- la Fiera si snoda in un'area che interessa il Centro Storico cittadino, densamente abitato e in cui insistono una pluralità di attività commerciali in sede fissa e innumerevoli accessi alle abitazioni private.

**Visto** il D.L. n. 221 del 24/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 18/02/2022, con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 Marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, estendendo conseguentemente a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021 "*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*", in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nella quale vengono fornite una serie di indicazioni a cui attenersi per lo svolgimento, tra l'altro, di sagre, fiere e altri eventi manifestazioni locali assimilabili, tra cui:

- l'obbligo della certificazione verde per l'accesso e il relativo controllo;
- la predisposizione di adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;

- l'eventuale riorganizzazione degli spazi e un massimo distanziamento dei posteggi;
- il contingentamento degli ingressi al fine di evitare l'assembramento di persone e assicurare il distanziamento di un metro tra gli utenti e tra gli stessi operatori individuando un'area di rispetto per ogni posteggio.

**Atteso che il D.L. n. 33/2020 convertito in L. n. 74/2020 prevede:**

- all'art. 1 c. 8 il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1 c. 9 la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura di aree aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Tenuto conto che:**

- le misure e le modalità organizzative/gestionali che disciplinano lo svolgimento delle fiere dettate dal D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 87/2021, e dalle citate linee guida, risultano difficilmente praticabili, in considerazione delle dimensioni dell'evento, della sua collocazione in ambito cittadino, con conseguente estrema difficoltà di assicurare il rispetto delle prescrizioni anticontagio nello svolgimento dell'evento;
- al di là delle eventuali prescrizioni agli accessi e dei relativi controlli, in considerazione del numero degli accessi laterali alla fiera, è oggettivamente impossibile contingentare gli ingressi in sicurezza e far rispettare la distanza di sicurezza ponendo così a rischio la salute degli operatori, degli utenti in attesa di visitare i banchi e delle persone residenti che transitano sulle vie pubbliche interessate ed inoltre non risulta oggettivamente possibile, in considerazione degli spazi a disposizione, un maggiore distanziamento dei banchi con ampliamento dell'area della fiera;
- per il rispetto delle nuove modalità operative sarebbe richiesto un elevatissimo fabbisogno di risorse umane e strumentali da adibire per il servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento dell'area fieristica che comunque non garantirebbe l'eliminazione di un assembramento spontaneo di persone;
- pur essendo stati approfonditi tutti gli aspetti organizzativi, logistici e sanitari legati alla manifestazione, è emersa la gravosità di risorse e mezzi necessari per la sua realizzazione, soprattutto per quanto concerne le difficoltà oggettive, ed insormontabili, di gestione del distanziamento interpersonale e di controllo degli accessi, visto il prevedibile grande afflusso di visitatori e residenti della zona che si riverseranno lungo le vie della Fiera;

**Tenuto conto in particolare** da ultimo ma non per ordine d'importanza che, seppur l'attuale indice di diffusione del Virus Covid-19 registra una diminuzione a livello nazionale e regionale, risulta comunque opportuno in via precauzionale adottare tutte le dovute misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio e a contenere la diffusione epidemiologica, visto il periodo di piena vigenza di emergenza nazionale protratto al 31/03/2022.

**Constatato** che la storica collocazione della Fiera non consente ad oggi di mettere in atto gli accorgimenti di sicurezza/sanitari previsti dalle recenti *"Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"* del 2/12/2021, confermati anche dall'Ordinanza del Ministero della Salute dell'8/02/2022, e dalla normativa emergenziale in vigore, atti a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con la conseguente impossibilità di poter svolgere il tradizionale evento cittadino per l'edizione p.v.;

**Ritenuto che:**

- per le motivazioni anzidette risulta necessario porre in essere tutti quei provvedimenti necessari ad evitare assembramenti di persone che potrebbero aumentare i livelli di diffusione del contagio;
- l'interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente rispetto ad altri interessi riguardanti la manifestazione fieristica.

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze Contingibili e Urgenti sono adottate dal Sindaco, nel caso attuale dal Commissario Straordinario che ne svolge le funzioni, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti ;

**Ritenuto** quindi, per il contenimento della diffusione dell'epidemia, di dover provvedere all'annullamento dell'edizione 2022 della Fiera della SS. Annunziata prevista per il 25 Marzo, al fine di limitare la possibilità di contagio dovute da un eccessivo assembramento di persone, in quanto non sarebbe possibile garantire gli accessi scaglionati, assicurare il distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti.

### **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa:

- l'annullamento dello svolgimento della Fiera della SS. Annunziata prevista per il giorno 25 Marzo 2022;
- il divieto per il giorno 25 Marzo 2022 nell'intera area destinata alla Fiera della SS. Annunziata dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitato;

### **INVITA**

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero agevolare la diffusione del COVID – 19;

### **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **INFORMA**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Dispone** la trasmissione della presente a: Al Prefetto della Provincia di Viterbo; Alla Questura di Viterbo; Al Comando Carabinieri di Viterbo; Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo; Al Comando Polizia Locale di Viterbo; Alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNA UPAV).

Viterbo, 10-03-2022

**L'ESTENSORE**  
GIANCARLO MARIA MANETTI

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005